

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
PER LA RACCOLTA, LO SMALTIMENTO E LO STOCCAGGIO, IN CONDIZIONI
DI MASSIMA SICUREZZA, DEI RIFIUTI RADIOATTIVI.**

RELAZIONE

La sicurezza delle scorie radioattive esistenti in Italia non solo delle centrali e degli impianti del ciclo del combustibile, ma anche delle industrie petrolchimiche e siderurgiche, degli ospedali e degli istituti di ricerca universitari e non, presenta inaccettabili condizioni di pericolosità. Sono possibili eventi catastrofici, nonché atti terroristici che potrebbero utilizzare per "bombe sporche" o radiologiche materiali sottratti ai circa 150 siti dispersi sul territorio nazionale, in condizioni di controllo e di sicurezza spesso precari, talché vaste zone del territorio nazionale potrebbero risultarne contaminate e inabitabili anche per lunghi periodi.

Il pericolo di atti terroristici, poi, è quanto mai attuale in relazione alla diffusa crisi internazionale.

L'unica misura che possa eliminare tali rischi consiste nel controllo e nello stoccaggio centralizzato e in sicurezza in deposito adeguato di tutti i materiali radioattivi esistenti in Italia o di proprietà nazionale conservati temporaneamente all'estero. Tale deposito è indispensabile anche per poter procedere allo smantellamento degli impianti.

Il rischio è transnazionale e ciò ha indotto la Commissione europea ad approntare un testo normativo che prevede che tutti gli Stati dell'Unione provvedano a dotarsi di un deposito ingegneristico (300 anni per il rilascio) entro il 2013 e di uno geologico (migliaia di anni per il rilascio) entro il 2018. In tale deposito vanno stoccati i materiali radioattivi opportunamente condizionati, anche per garantirne il



trasporto.

Il problema è all'attenzione delle Autorità di Governo che già ha provveduto alle prime indispensabili iniziative con il Commissario delegato alla sicurezza del nucleare (DPCM del 7 marzo 2003) che hanno avuto l'incarico di concordare con i presidenti delle Regioni metodologie, criteri e documentazione cartografica e statistica per l'individuazione di un sito definitivo per i materiali di bassa e media attività e provvisorio per quelli ad alta attività. Sono state incontrate le peraltro comprensibili difficoltà di adottare al livello regionale e locale un provvedimento, che chiaramente rientra nella difesa nazionale. Infatti è volto a salvaguardare la vita dei cittadini e la tutela dell'ambiente. Va altresì ricordato che nel marzo del corrente anno, la Commissione Ambiente della Camera, al termine di una inchiesta conoscitiva, ha fortemente sollecitato il Governo a provvedere alla rapida costruzione di un deposito. L'argomento è anche oggetto di una specifica norma nell'art. 30 del DDL 3697 già approvato dalla Camera e di cui il presente DL richiama i principi.

Da un'indagine relativa ai siti suscettibili di essere utilizzati per i materiali radioattivi a bassa, media ed alta attività (2° e 3° categoria), effettuata dal Servizio geologico nazionale (ora confluito nell' APAT) e trasmessa alla Commissione europea è risultata evidente la possibilità di provvedere allo stoccaggio definitivo di tutti i materiali radioattivi di pertinenza dell'Italia nei giacimenti salini di Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Approfondimenti effettuati da esperti SOGIN, da università italiane e straniere hanno concluso che il sito prescelto presenta condizioni ottimali sotto ogni punto di vista. La costruzione di tale deposito profondo consentirà di custodire i rifiuti a bassa e media attività con le stesse misure di sicurezza previste per quelli ad alta attività. Il Governo ha adottato tale soluzione,

ancorché più impegnativa in termini finanziari e temporali, per un principio etico nei riguardi delle future generazioni, che altrimenti dovrebbero provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla nostra. Beninteso, tale soluzione va validata sotto il profilo geologico, idrologico e geomeccanico, avvalendosi anche dell'esperienza dei progettisti che hanno proceduto alla costruzione di siti geologicamente analoghi in Paesi stranieri.

Va sottolineato che la tecnologia e le esperienze accumulate nella costruzione dei circa 100 depositi esistenti nel mondo garantiscono la completa tutela della salute e dell'ambiente. Solo l'Italia fra i grandi Paesi non ne dispone.

Il Governo ha altresì deciso di provvedere allo stoccaggio temporaneo dei materiali che si trovano in condizioni di maggiore criticità per la salute e l'ambiente, mediante lo stoccaggio in sicurezza in un deposito provvisorio situato sullo stesso sito di quello definitivo. Essi verranno poi sistemati nel sito definitivo una volta che lo stesso sarà realizzato.

Per realizzare tale programma è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario, nominato con DPCM che si avverrà come soggetto attuatore della SOGIN Spa. Gli oneri sono sostenuti dalla SOGIN Spa attraverso i proventi per il conferimento dei materiali radioattivi. Il deposito è qualificato "opera di difesa militare" ed è di proprietà dello Stato. Esso verrà costruito nell'area del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.

L'articolo 1 prevede al comma 1 la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presso il Deposito Nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico.

Al comma 2 si dispone che la Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provveda alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile e urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

Il comma 3 prevede che per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio.

Il comma 4 dispone che la validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale, mentre si precisa che la gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.

L'articolo 2 detta speciali procedure per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale, prevedendo che esse siano affidate ad un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, indicando, in particolare, i compiti affidatigli:

- a) la validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;
- b) la messa in sicurezza, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze;
- c) l'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera e i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della concessione;
- d) l'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;

- e) le procedure espropriative;
- f) l'approvazione dei progetti del Deposito nazionale;
- g) l'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.

In considerazione della complessità degli adempimenti e della urgenza della realizzazione dell'opera al predetto Commissario straordinario sono attribuiti gli speciali poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Sono fatte salve le competenze tecniche dell'APAT che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

Il comma 3 dispone infine che per l'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto e della commissione tecnico-scientifica di cui all'ordinanza n. 3267 del 2003.

L'articolo 3 prevede che nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria e il combustibile irraggiato e che il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. E' comunque riconosciuta la possibilità di effettuare il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

L'articolo 4 prevede misure compensative e una campagna di informazione. In particolare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.

Il comma 2 prevede che la Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) promuove, sulla base delle linee generali definite dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 5 reca disposizioni di carattere finanziario e la relativa copertura .

In particolare per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000,00 di euro per l'anno 2003, e di 2.250.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Relazione tecnico-finanziaria

IL DECRETO LEGGE PREVEDE LA SISTEMAZIONE IN SICUREZZA DI TUTTI I TIPI DI RIFIUTI RADIOATTIVI IN UN APPOSITO SITO.

ARTICOLO 1:

L'acquisizione del sito e la progettazione, la costruzione e la gestione del deposito, di cui è prevista la proprietà statale, saranno finanziate dagli utilizzatori del deposito attraverso i prezzi o le tariffe per il conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito stesso.

ARTICOLO 2, COMMA 3:

L'autorizzazione di spesa riguarda sia il compenso del Commissario straordinario che l'onere della relativa struttura di supporto ed è quantificata in 50.000 euro per l'anno 2003 e in 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Tali somme affluiranno sulla contabilità speciale del Commissario straordinario che provvede alle proprie spese.

L'onere è quantificato come segue:

Compenso annuo del Commissario straordinario		65.000 euro
Struttura di supporto:		
- n. 2 impiegati pubblici Area C	costo annuo: 30.000 euro x 2 =	60.000 euro
- n. 3 esperti	costo annuo: 45.000 euro x 3 =	135.000 euro
- spese di funzionamento (compreso il trattamento di missione)	costo annuo:	50.000 euro
TOTALE		300.000 euro

La struttura di supporto verrà individuata con apposito decreto interministeriale.

A detti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente del territorio.

Con riferimento alla Commissione tecnico scientifica si precisa che la stessa è già istituita con l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 ed il contributo che potrà dare al Commissario straordinario non è oneroso.

ARTICOLO 5, COMMA 1:

Autorizza la spesa di 500.000 di Euro per l'anno 2003 e in 2.250.000, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per le seguenti principali attività:



- 1) lo svolgimento di una campagna nazionale di informazione, con particolare riferimento al territorio regionale coinvolto del deposito, sui temi relativi all'uscita dal nucleare che offra conoscenza della dimensione dei problemi sottesi e delle soluzioni per farvi fronte, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti e che si produrranno in Italia in rapporto ai livelli di tutela delle popolazioni e dell'ambiente. Particolare risalto dovrà essere dato al percorso di realizzazione del deposito nazionale e di disattivazione degli impianti nucleari in termini di trasparenza, pubblicità e partecipazione, per un importo pari a circa 2.000.000 euro;
- 2) partecipazione alle attività internazionali di cooperazione nella gestione dei rifiuti radioattivi, per un importo di 100.000 euro;
- 3) l'attivazione delle prime misure di accompagnamento per la migliore integrazione territoriale del deposito nazionale sul territorio, per un importo pari a 2.900.000 euro.

Le predette somme affluiranno sulla contabilità speciale del Commissario straordinario che provvede alla gestione delle attività in parola.

A detti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Verificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468

11 4 NOV. 2003

Il Ragioniere Generale dello Stato
Conti's



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

- 1. E' convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 2003, n. ,
recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.**

- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**





Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonché per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

RITENUTO che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;

VISTO il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A

Il seguente decreto-legge:



Art. 1

(Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi)

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenuti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.
2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.
4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate



dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.



Art. 2

(Attuazione degli interventi)

1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede :

- a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;
- b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze;
- c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;
- d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;
- e) alle procedure espropriative;
- f) all'approvazione dei progetti;
- g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia



per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003.



Art. 3

(Allocazione dei rifiuti radioattivi)

1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.



Art. 4

(Misure compensative e informazione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.
2. La SOGIN Spa promuove, sulla base delle linee generali definite dal Commissario straordinario, una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.



Art. 5

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2003

F. to : P. ERA
C. to : BERLUSCONI
" : PISANU
" : MARTINO
" : MARZANO
" : MATTEOLI
" : TREMONTI
" : SIRCHIA
" : LA LOGGIA

Per copia conforme